



SOELIA S.p.A.
Via Vianelli 1 - 44011 ARGENTA FE
www.soelia.it
soelia@pec.soelia.it
Società con Socio Unico Comune di Argenta
Capitale sociale € 23.145.270 I.V.
C.F. P.I. e N. Iscr. Registro Imprese di Ferrara 01328110380



DISCIPLINARE DI GARA

Concessione per l'affidamento del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, a termini dell'art. 183, c. 15 del d.lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del promotore, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi di *smart city*, con contestuale possibilità di attivare servizi di *smart metering* all'interno del territorio del Comune di Argenta (FE).

PREMESSE

La Società Menowatt GE S.p.A. (d'ora in poi il **“Promotore”**) ha depositato presso Soelia S.p.A., in data 29/12/2022 (prot. n. 2022.0003203), una proposta di *partenariato pubblico privato*, secondo la procedura di cui all'art. 183, co. 15, del D.lgs. 50/2016, per la gestione in concessione del servizio di illuminazione pubblica presente sulle strade, aree urbane e pedonali del territorio del Comune di Argenta, finalizzato a un migliore efficientamento energetico e adeguamento normativo dello stesso con espressa esclusione della fornitura di energia elettrica.

A fronte delle modifiche introdotte da Menowatt GE S.p.A. alla documentazione sottoposta alla valutazione di Soelia S.p.A., come richieste da quest'ultima, anche alla luce della Deliberazione del Comune di Argenta GC n. 6 del 19/01/2023, Soelia ha ritenuto di poter valutare la proposta presentata da Menowatt GE S.p.A. come di pubblico interesse e ne ha positivamente valutato la fattibilità, disponendone quindi l'approvazione con delibera del Consiglio di amministrazione n. 18/23 del 06/04/2023.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma di e-procurement dell'Agenzia Intercenter-ER denominata Sistema Acquisti Telematici Emilia -Romagna (di seguito solo SATER o Piattaforma), accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>. (di seguito SITO), dal quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara ed è conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Il presente documento disciplina le modalità di partecipazione e di espletamento della procedura di gara avente ad oggetto:

“Concessione per l'affidamento del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica, a termini dell'art. 183, c. 15 del d.lg. n. 50/2016, con diritto di prelazione a favore del promotore, consistente nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, con realizzazione di interventi di adeguamento normativo, riqualificazione, risparmio energetico e servizi di smart city, con contestuale possibilità di attivare servizi di smart metering all'interno del territorio del Comune di Argenta”, avviata con Determina del Direttore generale e RUP n. 15/2023 del 12/05/2023.

CIG 9817313EF6

CUP B99I23000240007

CPV PREVALENTE: 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è Comune di Argenta [codice NUTS ITH56]

Il soggetto aggiudicatore è Soelia S.p.A., con sede in Via Pietro Vianelli 1, Argenta (Ferrara) – CAP 44011, contatti telefonici: Centralino 0532/853343 – Servizio Approvvigionamenti e Appalti 0532/853364-853359 - posta elettronica certificata soelia@pec.soelia.it – sito web www.soelia.it.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Fabio Candeloro tel. 0532/853364-0532/853359 e-mail: ufficiogare@soelia.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. Sistema per gli acquisti telematici dell'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici INTERCENT-ER (SATER)

Per l'espletamento della presente gara la Stazione appaltante (di seguito denominata anche solo semplicemente SOELIA) si avvale della piattaforma SATER, accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, tramite il quale si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- a. un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- b. la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- c. a registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo punto 1.2.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

1.2. Registrazione degli Operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile che gli operatori economici si registrino al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico con la registrazione e comunque con la presentazione dell'offerta dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente

all'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel SITO o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Informativa privacy
- d) Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative
- e) Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva soggetti art. 80, c. 3
- f) Modello 3 – Dichiarazione progettista
- g) Modello 4 – Dichiarazione sopralluogo
- h) Modello 5 – Dichiarazione impresa ausiliaria
- i) Modello 6– Offerta economica
- j) Proposta di Project Financing contenente il Progetto di fattibilità tecnica ed economica depositato dal soggetto Promotore nella sua versione definitiva digitale composto dai seguenti documenti ed elaborati:
 - A1_Bozza Convenzione v02
 - Allegato A1.B - Pef asseverato
 - AllegatoA1.A - Matrice dei rischi
 - AllegatoA1.C - Capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione
 - R1_Relazione illustrativa
 - R2 - Relazione Tecnica
 - R2.1_Orario funzionamento impianti
 - R2.2 - Schede tecniche dei prodotti
 - R2.2 - Schede tecniche dei prodotti_v02
 - R3 - Fascicolo illuminotecnico
 - R4_Studio di prefattibilità ambientale
 - R5_Calcolo sommario della spesa
 - R6_Quadro economico
 - R7_Cronoprogramma dei lavori
 - R8_Prime indicaz e dispos. piani di sicurezza
 - R9_Cap speciale descritt prestaz
 - attestazione requisiti.pdf
 - ATTO NOTORIETA GENOVESE M.E 4799-22.pdf

- ATTO NOTORIETA PANICALI 4799-22.pdf
- DICH.polizza.pdf
- dichiarazione sostitutiva.pdf
- Gruppo Soc Gas Rimini int Menowatt GE 08493 4799 2022 PPP fv SOELIA testo ASS DIG.pdf.p7m

Elaborati grafici:

- 1.QU_QUADRO D'UNIONE
- 2.CL-IL_Classificazione illuminotecnica
- 3.SdF_Planimetrie stato di fatto
- 4.SdP_Planimetrie stato di progetto
- 5.LdP_Lavorazioni di progetto

Il progetto di fattibilità economica e finanziaria posto a base di gara è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e della clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 27 settembre 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 18 ottobre 2017, n. 244, S.O. n. 49), recante “*Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*” nonché di cui al D.M. 28 marzo 2018 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante “*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica*”. (G.U. 28 aprile 2018, n. 98).

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link <https://www.soelia.it/trasparenza/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/> (di seguito anche PROFILO COMMITTENTE) e sul SATER al seguente link <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 (dieci) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione del SITO riservata alle richieste di chiarimenti previa registrazione al SATER.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul SITO.

Sarà onere del concorrente visionare il SITO prima della spedizione del plico, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.

Gli stessi costituiranno quindi parte integrante degli atti a corredo della gara. In tale prospettiva, si invitano i concorrenti a consultare periodicamente il SITO durante la fase di predisposizione

delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere dell'operatore economico provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal SITO.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati all'Agenzia Intercent-ER (di seguito Agenzia) e alla Stazione appaltante; diversamente le medesime declinano ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

3.1 Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione (d'ora in poi, anche, "**Servizio**"), quale servizio pubblico locale da assegnare conformemente a quanto stabilito dall'art. 164, co. 2, e dall'art. 183, c. 15 del **Codice**, nonché nel rispetto del Decreto 27 settembre 2017 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 244 del 18 ottobre 2017), recante "*Criteria Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica.*", nonché del Decreto 28 marzo 2018 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla G.U. n. 98 del 28 aprile 2018), recante "*Criteria ambientali minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica*".

Si precisa che, trattandosi di una concessione, il rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi – sotto forma, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità, come definiti dall'art. 3, lett. aaa) e bbb), del Codice - è interamente a carico del Concessionario. Pertanto, il Servizio sarà gestito dal Concessionario in piena autonomia organizzativa e a suo completo rischio d'impresa, comunque nell'ambito di quanto stabilito nel contratto di concessione.

Fermi restando gli obblighi del Concessionario previsti in tutti gli elaborati oggetto della gara e dell'offerta presentata, la concessione ha ad oggetto le prestazioni così come definite nei documenti di gara, il cui corrispettivo sarà interamente compensato con il canone contrattuale spettante al soggetto affidatario, come determinato in base al contenuto dell'offerta risultata aggiudicataria.

L'aggiudicatario ha la facoltà, ai sensi dell'art. 184, co. 1, del Codice, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

L'ammontare minimo del capitale sociale della società di progetto è fissato in € 700.000,00 (settecentomila).

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere espressamente indicata la quota di partecipazione al capitale sociale della società di progetto di ciascun soggetto.

La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione.

Tale subentro non costituisce cessione del contratto.

I concorrenti, compreso il Promotore, devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti nel presente Disciplinare di gara e devono presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, dell'art. 183 del Codice, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base della gara.

Ove, all'esito della procedura di gara, risulti vincitore un soggetto diverso dal Promotore, quest'ultimo, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione relativa all'esito della gara, potrà esercitare il diritto di prelazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 15, del Codice e divenire aggiudicatario, qualora lo stesso dichiari di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del Promotore e di aggiudicazione della concessione a quest'ultimo, al migliore offerente verranno rimborsate, con oneri a carico del Promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui all'art. 183, co. 9, del Codice.

Nell'ipotesi di aggiudicazione in favore di soggetto diverso dal Promotore e/o di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte di quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere il pagamento (con onere a carico dell'aggiudicatario) delle spese per la predisposizione della proposta presentata, così come risultanti dal piano economico-finanziario asseverato agli atti di gara, nei limiti di cui all'art. 183, co. 9, del Codice, e, quindi, per un importo pari al 2,5% del

valore dell'investimento proposto, pari a € 88.073,00 (euro ottantottomilasettantatre/00).

La presente concessione non è suddivisa in lotti in ragione dell'intrinseca unitarietà funzionale delle prestazioni oggetto di affidamento, tale da non consentire l'esecuzione separata delle prestazioni stesse.

3.2 Valore presunto del contratto, importo a base di gara

Il valore complessivo stimato della concessione, per l'intero periodo di validità della stessa è di **Euro 9.846.750,00** (euro novemilioniottocentoquarantaseimilasettecentocinquanta/00), Iva esclusa, di cui Euro 41.800,00 (euro quarantunomilaottocento/00) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato moltiplicando il corrispettivo annuo di gestione per il periodo di durata della concessione di cui al successivo art. 4.1 e comprensivo della facoltà di esercitare l'opzione di proroga disciplinata dal successivo art. 4.2.

L'importo complessivo presunto soggetto a ribasso è pertanto pari ad **Euro 9.804.950,00**(euro novemilioniottocentoquattromilanovecentocinquanta/00) ed è da intendersi al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo a base di gara di 9.846.750,00 (euro novemilioniottocentomilaquarantaseimilasettecentocinquanta/00) è calcolato sommando l'importo soggetto a ribasso con gli oneri della sicurezza non ribassabili.

Il concorrente dovrà offrire:

- **Un corrispettivo annuo di gestione** inferiore al corrispettivo annuo posto a base di gara pari ad **€ 485.921,00** (euro **quattrocentoottantacinquemilanovecentoventuno/00**) iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.090,00 iva esclusa, per l'insieme dei servizi oggetto di concessione, inclusivo degli oneri di gestione dell'impianto e di realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica, risparmio energetico e servizi di smart city (con contestuale possibilità di attivare servizi di smart metering, di cui è prevista comunque la predisposizione da parte del Concessionario) previsti dai documenti di gara e dalla Proposta presentata dal Promotore allegata.
- **uno sconto percentuale** sul prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Emilia-Romagna, edizione vigente al momento della pubblicazione del bando, relativo all'esecuzione degli eventuali interventi ulteriormente richiesti nel corso della concessione.

Resta peraltro inteso che il corrispettivo annuo di gestione offerto dall'aggiudicatario verrà corrisposto da Soelia al Concessionario solo a seguito del collaudo di tutti gli interventi di efficientamento energetico eseguiti dal Concessionario e previsti dalla presente procedura

3.3 Finanziamento

Si precisa che, trattandosi di una concessione di servizio pubblico, il finanziamento dei lavori, prestazioni e forniture della stessa sono a totale carico dell'aggiudicatario il quale, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio in oggetto per l'intera durata della concessione e a percepire il relativo canone, secondo le modalità precisate nel Capitolato delle Caratteristiche del Servizio e della Gestione, parte integrante degli atti di gara.

La controprestazione a favore del soggetto aggiudicatario consisterà, quindi, unicamente nel diritto a gestire funzionalmente il servizio in oggetto e a ricevere un canone annuo omnicomprendente per le prestazioni oggetto del servizio, come stabilite dal Capitolato e dalla proposta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.

Contribuiranno a remunerare gli investimenti effettuati anche eventuali misure di incentivazione previste dalla normativa vigente a favore dell'efficienza energetica, che saranno riconosciute al soggetto aggiudicatario.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La concessione avrà la durata di anni 20 (venti) di gestione del servizio, con decorrenza dalla data di collaudo dei lavori, oltre al periodo di esecuzione delle lavorazioni previste stimato in un massimo di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione.

4.2. Opzioni e rinnovi

Alla scadenza del contratto di concessione, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare il Servizio, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando non sarà esperita una nuova procedura di gara, avviata prima della scadenza del contratto o Soelia S.p.A. avrà assunto la diretta gestione degli impianti oggetto del contratto di concessione.

Per quanto concerne le condizioni economiche resta inteso che il Concessionario avrà diritto unicamente a percepire la quota parte di canone relativa alla sola manutenzione dell'impianto, per come emergente dal piano economico e finanziario dell'intervento.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- a. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma

- 2, del Codice;
- b. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
 - c. operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45, comma 1 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo

alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice o le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti generali è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della

qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a. essere solvibile nell'adempimento degli impegni assunti, da dimostrare mediante la presentazione di almeno due attestazioni rilasciate da due istituti di credito o intermediari bancari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice;
- b. avere un capitale sociale non inferiore ad € 500.000,00;
- c. **Fatturato specifico minimo annuo** nell'ultimo triennio (2020-2021-2022) non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) riferito al servizio di gestione dell'illuminazione pubblica di impianti al servizio di centri urbani (comprensivo del servizio di gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica), da dichiarare nel DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specifico dichiarato;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture relative alla specifica attività da cui si ricava il fatturato specifico realizzato. Qualora la fattura non menzioni la specifica attività o la causale riportata non sia chiara il requisito può essere dimostrato presentando anche copia dei contratti a cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione

dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico che, per fondati motivi, non è in grado di presentare la documentazione richiesta, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a. **aver gestito nell'ultimo triennio (2020-2021-2022)** il servizio di illuminazione pubblica, comprensivo della gestione, manutenzione ed ottimizzazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica di ambienti urbani, in favore di una popolazione servita non inferiore a **50.000 (cinquantamila)** abitanti; il concorrente dovrà dimostrare tale requisito presentando un elenco con indicazione dei destinatari, il numero di abitanti, il periodo (vedasi DGUE"); si precisa che tale requisito può essere posseduto anche cumulando i dati relativi a differenti ambiti territoriali/committenti, purché almeno il 50% (cinquanta per cento) della popolazione minima sia servita in un'unica gestione, intendendosi per tale quella disciplinata da un medesimo contratto di servizio o una concessione;
- b. **essere in possesso di sistemi di qualità conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e 14001:2015** e alla vigente disciplina nazionale. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. In particolare, i certificati di qualità dovranno essere riferiti alle attività oggetto della concessione, ovvero ancora relativi almeno a *"INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – ESECUZIONE DI GLOBAL SERVICE PER CONDUZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANCHE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DEL RISPARMIO ENERGETICO – RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI."*;
- c. **essere in possesso di sistema di gestione per l'energia conforme alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018** per i campi di attività di *"GESTIONE DELL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL RISPARMIO ENERGETICO SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE – GESTIONE DI GLOBAL SERVICE PER CONDUZIONE ORDINARIA, PREVENTIVA, STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANCHE PER IL CONSEGUIMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DEL RISPARMIO ENERGETICO – GESTIONE DELLA*

RIQUALIFICAZIONE DI IMPIANTI". La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

- d. **Essere una ESCO** (società di servizi energetici) **certificata UNI CEI 11352:2014**. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità alla norma UNI CEI.
- e. **essere in possesso di qualificazione SOA** in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alle prestazioni oggetto di affidamento, e quindi SOA Categoria OG 10, Classifica IV bis;
- f. **aver implementato almeno 2 (due) progetti relativi a soluzioni di smart metering acqua e/o gas**, utilizzando impianti di illuminazione pubblica e corpi illuminanti come piattaforma integrata illuminazione/efficienza/comunicazione per la trasmissione di dati raccolti da sensori ambientali o contatori intelligenti, mediante utilizzo della radiofrequenza 169MHz e del protocollo W-M-Bus;
- g. **aver maturato nell'ultimo triennio (2020-2021-2022)** almeno 600 (seicento) titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) accreditati per la realizzazione dei progetti di efficienza energetica dell'illuminazione pubblica, ed essere presente nell'elenco degli operatori ammessi al mercato dei Titoli di Efficienza Energetica del G.M.E.;
- h. **l'operatore economico deve rispettare i principi di responsabilità sociale** assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi; deve aver applicato le Linee Guida adottate con DM 6 giugno 2012 "*Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici*", volta a favorire il rispetto di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e definiti da alcune Convenzioni internazionali:
- le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 e 182;
 - la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del "salario minimo";
 - la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
 - la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
 - la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani";
 - art. n. 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo".

Con riferimento ai Paesi dove si svolgono le fasi della lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura (fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare che rispetta la legislazione nazionale o, se appartenente ad altro stato membro, la legislazione nazionale conforme alle norme comunitarie vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza sociale (previdenza e assistenza). L'appaltatore deve anche avere efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

Verifica: L'offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la

documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint), in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con D.M. 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici", Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2012, n. 159.

Come integrato dai CAM Servizi di illuminazione (DM 28.03.2018), l'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).

- i. **Essere in possesso della certificazione ISO 45001:2018** in relazione a "Sistemi per la salute e sicurezza sul lavoro";

7.4 Requisiti di progettazione

7.4.1 Per la progettazione dell'impianto di illuminazione pubblica il concorrente deve possedere le qualifiche previste dal Capitolo 4,3,2, del D.M. 27/09/2017, recante "*Criteria ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica*", in particolare:

- a. **progettista dell'impianto elettrico**, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e che abbia esercitato la professione per almeno cinque anni.
- b. **progettista illuminotecnico**, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, che deve possedere i seguenti requisiti:
 - i. essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'albo dei periti, ramo elettrico o ad una associazione di categoria del settore dell' illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
 - ii. aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione

energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell' impianto da progettare;

- iii. non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti, ovvero nel caso in cui il progettista risulti coinvolto a qualsiasi livello nella realizzazione di un determinato apparecchio di illuminazione o sistema di telecontrollo o tele-gestione, egli non potrà in alcun modo utilizzare tale apparecchio o tecnologia all' interno del progetto di realizzazione/riqualificazione di impianti di illuminazione pubblica a meno che non dimostri che:
- l' apparecchio rientra nella classe IPEA* A++ e la realizzazione dell' impianto rientra nella classe IPEI* A++, se prima del 31/12/2020,
 - l' apparecchio rientra nella classe IPEA* A3+ e la realizzazione dell' impianto rientra nella classe IPEI* A3+, se prima del 31/12/2025,
 - l' apparecchio rientra nella classe IPEA* A4+ e la realizzazione dell' impianto rientra nella classe IPEI* A4+, se dopo il 1/1/2026.

7.4.2 L'offerente dovrà inoltre indicare nella domanda di partecipazione i nominativi di tutti i professionisti che effettueranno la progettazione specificatamente formati almeno in merito a:

- fotometria,
- funzionamento e caratteristiche degli apparecchi,
- installazione,
- sistemi di regolazione del flusso luminoso degli apparecchi d'illuminazione,
- metodi di misura del flusso luminoso.

7.4.3 Ai fini della partecipazione alla presente procedura l'offerente deve disporre del/dei soggetto/i abilitato/i alla progettazione, in possesso dei citati requisiti, con una delle seguenti modalità (articolo 24, comma 1, lett. d):

- a. un proprio staff tecnico dell'impresa, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, annotato sull'attestazione SOA, di norma con le parole «Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione», per categoria OG10;
- b. indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del quale l'offerente intende avvalersi;
- c. associazione in raggruppamento temporaneo eterogeneo, con un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett. a), b), c), d) e f) del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) della stessa norma, in qualità di mandante ai soli fini della

progettazione.

Si precisa inoltre che:

- a. ai sensi dell'articolo 89, comma 1, del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento può soddisfare la richiesta relativa al possesso del requisito di cui al punto 7.4, avvalendosi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente le attività di progettazione per cui tali capacità sono richieste;
- b. ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del Codice, l'offerente dovrà indicare nella domanda di partecipazione il nominativo del professionista abilitato che effettuerà la progettazione.

7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

dem

Il **requisito relativo all'iscrizione** Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisito del capitale sociale minimo di cui al punto. 7.2., lett. b.

Fatto salvo il possesso dell'intero requisito da parte del RTI o del consorzio nel suo complesso, è richiesto il possesso del requisito nella misura minima del 60% alla capogruppo mandataria, mentre non è richiesto un importo minimo per le società mandanti.

Il Requisito del fatturato minimo specifico di cui **al punto 7.2, lett. c.** deve essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso.

Il requisito dell'aver gestito servizi analoghi di cui **al punto 7.3, lett. a)**, deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del RTI.

I requisiti relativi al possesso delle certificazioni ISO 9001-ISO 14001-ISO 50001 – UNI CEI

11352-ISO 45001 di cui al **punto 7.3 lettera b, c, d, i**, devono essere posseduti da ciascun operatore economico facente parte del RTI.

Il requisito relativo al possesso della certificazione SOA di cui al **punto 7.3 lett. e** deve essere posseduto nel suo complesso dal RTI, fermo restando che le quote di partecipazione al raggruppamento, le quote di lavorazioni da eseguire e le quote di qualificazione devono rispettare i limiti di cui all'articolo 92 del D.P.R. n. 207/2010.

Il requisito di aver implementato almeno 2 progetti relativi a soluzioni di smart metering acqua e/o gas di cui al **punto 7.3, lett. f** deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del RTI.

Il requisito relativo all'attestazione della capacità finanziaria di cui al **punto 7.2 lettera a** deve essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del RTI.

Il requisito relativo al possesso dei certificati bianchi di cui al **punto 7.3 lettera g** deve essere posseduto RTI nel suo complesso.

Il requisito di conformità ai principi di responsabilità sociale di cui al **punto 7.3 lettera h** deve essere posseduto almeno dalla capogruppo mandataria.

7.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al **punto 7.1, lettera a** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I requisiti di cui al **punto 7.3, lettera h** devono essere posseduti dal consorzio e dalle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed

economico – finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati Anac e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale Operatore Economico (FVOE) istituito dall'Anac con delibera n. 264 del 27/07/2022,**

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'autorità (servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indicherà al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" (documento che attesta che l'operatore può essere verificato tramite il Fascicolo virtuale) da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa degli impianti di illuminazione pubblica.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

La relativa documentazione è inserita nella busta "A - Documentazione amministrativa".

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria così come richieste dal presente disciplinare.

Il ricorso all'avvalimento per le **Certificazioni di qualità** comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

Per quanto riguarda le esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

L'ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b. rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 174 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, purché il concorrente indichi all'atto dell'offerta le parti del contratto di concessione che intende subappaltare dandone indicazione nella parte II sez. D del DGUE. In mancanza di tale indicazione il subappalto non sarà autorizzato.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. CAUZIONI E GARANZIE

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 196.935,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93,

comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il *“Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”*;
- d. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e. prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

f. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul SATER in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico

dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

I concorrenti devono anche costituire, ai sensi dell'art. 183, co. 13, del Codice, una **cauzione** di importo pari al 2,5% del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, e quindi pari a **€ 88.073,00 (euro ottantottomilasettantatre)**, a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte. **Tale ultima cauzione non è ridicibile.**

All'atto della stipulazione del contratto di concessione l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del Codice.

Inoltre dall'inizio dell'esercizio del Servizio il Concessionario aggiudicatario dovrà produrre **la garanzia** prevista dall'art. 183, co. 13, terzo periodo, del Codice a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio.

Il Concessionario aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante **almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione** che copra gli eventuali danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo corrispondente a quello dei lavori. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo degli impianti e delle dotazioni oggetto di concessione è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

In sede di sopralluogo si dovrà prendere atto dello stato di fatto dell'impianto e delle eventuali notizie utili ai fini dell'offerta.

Il sopralluogo sarà tassativamente svolto nel seguente periodo: dal 22/05/2023 al

07/06/2023.

- a. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo PEC soelia@pec.soelia.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:
- b. nominativo del concorrente;
- c. recapito telefonico;
- d. indirizzo e-mail;
- e. nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

A conclusione del sopralluogo si rilascerà al referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo come da **"Modello 4" – Dichiarazione di sopralluogo**, che dovrà essere inserito nella busta **"A - Documentazione amministrativa"**, così come descritto ai successivi articoli. Ai fini di quanto sopra indicato, si precisa che Soelia metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà **la sola funzione di apporre la propria firma** in calce alla dichiarazione del concorrente attestante l'intervenuto sopralluogo presso gli impianti e le dotazioni oggetto di affidamento.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'operatore economico come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC nella misura e con le modalità previste nella Delibera n. 830 del 21/12/2021 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 Giugno 2023, a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta infatti offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato da SATER.

Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza indicata onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

La presentazione dell'offerta mediante il SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Agenzia Intercent-ER e/o della Stazione appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La Stazione appaltante si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi **di aver caricato a sistema i seguenti documenti firmati digitalmente:**

- 1) Busta A – Documentazione amministrativa
- 2) Busta B – Offerta Tecnica.
- 3) Busta C – Offerta economica.

Tutta la documentazione inerente la presente procedura e richiesta ai fini della partecipazione alla gara dovrà essere redatta dai concorrenti in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Il mancato caricamento a sistema, la mancata sottoscrizione secondo le modalità previste nel presente disciplinare o l'errata classificazione anche di uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti comportano l'impossibilità di presentazione dell'offerta e quindi di partecipazione alla gara.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di **"Notifica offerta presentata"** all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in SATER che attesta l'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né di modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Le dichiarazioni richieste dalla presente procedura di gara devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul SATER ed anche sul PROFILO COMMITTENTE.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica e dalla documentazione amministrativa, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, **costituirà causa di esclusione.**

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Tutte le dichiarazioni sostitutive sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica e devono:

- essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
- essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.

Il dichiarante allega scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola scansione del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La mancata allegazione del documento di riconoscimento in caso di documenti sottoscritti digitalmente non può costituire causa di esclusione.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione

dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Busta A contiene la Domanda di partecipazione, che comprende anche le Dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., nonché secondo l'allegato modello denominato "**Modello 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative**", è sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente oppure da un procuratore munito dei necessari poteri.

Con tale dichiarazione il concorrente:

- a. indica la forma, singola o plurisoggettiva, nella quale partecipa alla procedura per l'affidamento della presente concessione;
- b. in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- c. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per

il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

La Domanda di partecipazione così come le Dichiarazioni integrative di cui al punto 15.3 nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, devono essere rese dai soggetti come segue:

- in caso di RTI, consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016, o GEIE non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i., la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Assolvimento dell'imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT32Q0503467171000000000100 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

E' possibile compilare e produrre il DGUE tramite l'apposita funzione presente sulla piattaforma SATER.

Il sistema consentirà la richiesta del DGUE anche per gli Operatori Economici che partecipano a una procedura di gara in forma associata, in qualità di Mandanti, Ausiliarie ed Esecutrici.

La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, co. 1 e co. 2, del Codice è resa anche con riferimento a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, co. 3.

Per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita tale attestazione, si richiama l'art. 80, co. 3, del Codice e il Comunicato del Presidente ANAC dell'8 novembre 2017.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, tale attestazione è resa anche con riferimento ai soggetti che hanno rivestito le predette cariche presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere, mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1 e 2, del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, co. 1 e 2, del Codice. Tale dichiarazione deve essere resa in conformità al **“Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva soggetti art. 80, c. 3”** allegato al presente Disciplinare.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

Le dichiarazioni di cui ai punti 2) e 3) sono rese sulla base del **Modello 5 – Dichiarazione impresa ausiliaria** allegato al presente Disciplinare.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Ciascun concorrente, nonché ogni altro soggetto tenuto a presentare il DGUE, quindi eventuali ausiliarie e consorziate esecutrici, **rende le seguenti dichiarazioni integrative**, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 **quali sezioni interne alla domanda di partecipazione (Modello 1)**, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione:

- A. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- B. di non incorrere nelle seguenti cause di esclusione:
 - art. 80, comma 5, lett. c) – che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - art. 80, comma 5, lett. c-bis) – che non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini

di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- art. 80, comma 5, c-ter) – che non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- art. 80, comma 5, c-quater) - che non ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- art. 80, comma 5, lett. f-bis) – che l'Operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- art. 80, comma 5, lett. f-ter) – che l'Operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.
- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 4, come modificato dalla Legge - 120/2020;

C. indica i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

N.B. nel caso in cui il concorrente non intenda dichiarare nel DGUE'insussistenza di causa di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 a carico dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, gli stessi dovranno rendere autonomamente la dichiarazione utilizzando il Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva soggetti art. 80, c. 3.

D. indica i seguenti dati: posizioni INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate competente per territorio, CCNL applicato e numero di dipendenti;

E. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;

F. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- I. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- II. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta;

- III. che è coerente con il PEF (Piano Economico Finanziario) allegato all'Offerta economica, attestante la sostenibilità, remuneratività ed equilibrio economico-finanziario del Progetto nel complesso, corredato di idonea descrizione dei rispettivi criteri di stima adottati in coerenza con le soluzioni progettuali proposte;
- G. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, compreso l'impegno a svolgere il servizio con le modalità previste nello schema di Convenzione anche nelle more della stipula della stessa;
- H. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" ai sensi dell'articolo 53 del Codice, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

OPPURE

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti" ai sensi dell'articolo 53 del Codice, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

- I. **(nel caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale a sensi del codice della crisi di impresa)** indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi del codice della crisi di impresa). Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui al codice della crisi di impresa che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
- J. **(in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Indica inoltre i seguenti riferimenti:

- il domicilio fiscale
 - il codice fiscale
 - la partita IVA
 - l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- K. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico adottato dalla stazione appaltante pubblicato sul sito www.soelia.it e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri

- dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, il Modello di Organizzazione 231 e il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPC) pubblicati sul sito www.soelia.it, sia durante tutte le fasi della procedura di gara che in caso di aggiudicazione, pena la risoluzione del contratto;
- L. di aver preso visione dello stato dei luoghi a seguito di sopralluogo (N.B. allegare la dichiarazione di sopralluogo debitamente sottoscritta);
- M. di aver preso visione e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al disciplinare di gara (N.B. allegare l'informativa debitamente sottoscritta per presa visione);
- N. di aver assolto al pagamento dell'imposta di bollo (N.B. allegare ricevuta di pagamento oppure riportare nella domanda di partecipazione gli estremi del contrassegno allegandone la fotocopia con evidenza dell'annullamento)
- O. **Requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di qualità:** a parziale integrazione di quanto dichiarato nel DGUE (Parte IV Sezioni B, C, D), dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti come indicato al punto 7 "REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA" del presente disciplinare, **nessuno escluso**;
- P. che il/i progettisti qualificati secondo le prescrizioni di cui al punto 7.4 del presente Disciplinare è/sono _____
_____ di cui si allega/allegano le dichiarazioni rese secondo il **Modello 3 – Dichiarazione progettista**, allegato al presente Disciplinare.

Il concorrente allega nella Busta A – Documentazione amministrativa:

1. PASSOE relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. In caso di ricorso all'avvalimento tutta la pertinente documentazione (contratto e dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria secondo il **Modello 5 - Dichiarazione impresa ausiliaria**);
3. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
4. **(Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice)** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
5. documento attestante la costituzione della cauzione relativa al 2,5% del valore dell'investimento;
6. la ricevuta di versamento del contributo a favore dell'ANAC;
7. attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo o copia del contrassegno in

- formato.pdf;
8. copia dell'attestazione SOA in corso di validità, per la seguente categoria: OG10 classifica IV bis;
 9. Dichiarazione di sopralluogo;
 10. le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore a sei mesi dalla data di indizione della gara, che dimostrino la solvibilità e puntualità nell'adempimento agli impegni assunti dal soggetto concorrente;
 11. copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 7.3 punto b), c), d), i) del presente Disciplinare;
 12. Procura nel caso in cui l'offerta sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante, anche in semplice copia fotostatica accompagnata da una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 **oppure** nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
 13. Dichiarazione/dichiarazioni dei progettisti qualificati
 14. Informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Documentazione da allegare nella Busta A – Documentazione amministrativa

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Ulteriori informazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi

I concorrenti che intendano presentare un'offerta in raggruppamento temporaneo di concorrenti (d'ora in poi definito anche "RTI"), o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in consorzio, dovranno osservare le condizioni di seguito elencate:

- **le referenze bancarie** dovranno essere presentate:
 - in caso di RTI costituendo o costituito, ovvero di consorzi non ancora costituiti: da tutte le imprese che ne prendono parte;
 - in caso di consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) del c. 2 dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: dal consorzio medesimo.
- **la cauzione provvisoria** dovrà essere prodotta:
 - in caso di RTI costituito: dalla società mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
 - in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti: da uno dei soggetti raggruppandi o consorziandi con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le società raggruppande o che intendono costituirsi in consorzio;
 - in caso di consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) già costituiti, dell'art. 45, c. 2 del D.lgs. 50/2016: dal consorzio medesimo.
- **la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva** deve essere prodotta dai soggetti di cui al punto che precede e:
 - in caso di RTI costituito: il soggetto garantito deve essere il RTI;
 - in caso di RTI, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti: i soggetti garantiti devono essere tutte le società raggruppande o che intendono costituirsi in consorzio;
 - in caso di consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) già costituiti, dell'art. 45, c. 2 del D.lgs. 50/2016: il soggetto garantito deve essere il consorzio medesimo.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

Nella busta “B – Offerta tecnica”, a pena di esclusione, ciascun concorrente dovrà inserire l’offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da persona munita di poteri di firma,

L’offerta tecnica costituisce il documento di riferimento, che assume valenza contrattualmente impegnativa per l’aggiudicatario, in cui ciascun offerente definisce:

1. **le modalità di esecuzione del servizio** per la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione, come dettagliatamente precisato nel Capitolato delle caratteristiche del Servizio e della Gestione;
2. **gli interventi che l’aggiudicatario si impegna ad eseguire** nell’arco temporale della concessione, descritti con la maggior chiarezza e dettagli possibili, relativi agli interventi obbligatori delineati nel Progetto di Fattibilità;
3. **gli interventi di smart city e smart metering attivabili**, da descrivere tenendo conto di progetti già attuati dal concorrente, nel rispetto di quanto stabilito dal presente Disciplinare;

In dettaglio, il fascicolo dell’”Offerta tecnica” dovrà avere contenere:

- Progetto definitivo redatto conformemente al progetto di fattibilità posto a base di gara, relativo alla realizzazione dei lavori oggetto della presente concessione composto dagli elaborati indicati all’art. 24 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. ad esclusione dei documenti economici (Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo), come sotto meglio specificato. Il progetto redatto dovrà esaurientemente descrivere la proposta tecnica complessiva degli interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti di climatizzazione che, in caso di aggiudicazione, l’offerente si obbliga ad eseguire. **Il Computo metrico estimativo, l’Elenco prezzi ed il Quadro Economico relativi al Progetto definitivo devono essere inseriti, pena l’esclusione dalla gara dell’operatore economico, nella documentazione economica, come indicato al successivo punto C) del presente disciplinare di gara.** Ciò al fine di evitare che nell’offerta tecnica siano inclusi elementi di natura quantitativa, elementi costitutivi dell’offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla. Si ricorda che nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica deve essere inserito nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica.
- La bozza di convenzione, che non sarà oggetto di valutazione discrezionale né attribuzione di alcun punteggio. La Commissione opererà una valutazione di conformità tra il contenuto dello schema di convenzione presentato dal concorrente e la documentazione posta a base di gara. Lo schema di convenzione dovrà essere articolato nei medesimi punti ed avere analoghe condizioni dello schema di convenzione posto a base di gara che costituisce i livelli prestazionali minimi per l’esecuzione del contratto.
- Il capitolato delle caratteristiche del servizio e della gestione con cui il concorrente dovrà indicare le modalità utilizzate per l’erogazione dei servizi, i livelli ed i requisiti prestazionali proposti ai fini dell’ottimizzazione della funzionalità dei servizi. Inoltre, il Concorrente dovrà indicare le prestazioni integrative/ migliorative gestionali offerte e

finalizzate all'ottenimento di risultati condivisibili con la Stazione Appaltante. In tale piano l'operatore economico dovrà descrivere le modalità di espletamento del servizio richiesto, l'organico del personale, le dotazioni, le strumentazioni e le attrezzature, descrivendo il servizio di reperibilità e di pronto intervento ed ogni notizia utile a caratterizzare la qualità del servizio proposto, indicando le risorse umane, tecniche ed organizzative che la ditta utilizzerà qualora le venisse aggiudicato l'appalto.

- Scheda sintetica descrittiva della proposta tecnica, da redigere in considerazione di quanto recato nell'Offerta, in forma di elaborato di massimo 20 facciate utilizzando il carattere Arial 12, interlinea 1,15.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta “C – Offerta economica”, ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire la propria offerta economica redatta secondo l'allegato “**Modello 6 - Offerta economica**” concernente:

- a) **Il corrispettivo annuo di gestione** inferiore al corrispettivo annuo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.090,00 eiva esclusa, per l'insieme dei servizi oggetto di concessione, inclusivo degli oneri di gestione dell'impianto e di realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica, risparmio energetico e servizi di smart city (con contestuale possibilità di attivare servizi di smart metering, di cui è prevista comunque la predisposizione da parte del Concessionario) previsti dai documenti di gara e dalla Proposta presentata dal Promotore;
- b) **lo sconto percentuale** sul prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Emilia-Romagna, edizione vigente al momento della pubblicazione del bando, relativo all'esecuzione degli eventuali interventi ulteriormente richiesti nel corso della concessione.

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di raggruppamento di concorrenti già costituito o consorzio stabile di concorrenti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria o del consorzio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione del “Modello 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative”.

Nel “Modello 5 - Offerta economica”, ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice, il concorrente dovrà altresì indicare i propri costi aziendali relativi alla sicurezza e i propri costi della manodopera per l'esecuzione delle attività oggetto di affidamento. I costi dichiarati fanno riferimento all'intera durata contrattuale.

All'interno della busta "C – OFFERTA ECONOMICA", il concorrente può inserire, in allegato, le eventuali giustificazioni di cui all'art. 97, comma 4, del Codice.

Il valore complessivo dell'offerta economica formulata in sede di gara dovrà essere coerente con il Piano economico-finanziario che dovrà essere allegato alla stessa, **a pena di esclusione**.

Più in particolare, all'interno della busta "C – OFFERTA ECONOMICA", il concorrente dovrà inserire, **a pena di esclusione**, un Piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'art. 183, co. 9, del Codice.

Tale Piano economico-finanziario dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta e da esso dovrà risultare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione.

L'atto di asseverazione deve essere annesso al Piano economico-finanziario.

Il Piano economico-finanziario dovrà essere firmato dal concorrente e, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva o consorzi, secondo le istruzioni di cui sopra relative alla sottoscrizione dell'offerta economica.

Sempre all'interno della Busta "C – OFFERTA ECONOMICA", il concorrente dovrà inserire il Computo metrico estimativo, l'Elenco prezzi ed il Quadro economico dei lavori efficientamento energetico ed adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione delle offerte è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione appaltante dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e a termini di quanto stabilito dall'art. 216, comma 12 del Codice in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Le offerte tecniche saranno valutate sulla base del contenuto della documentazione presentata dai concorrenti nella busta "B - Offerta Tecnica" ed il punteggio tecnico sarà ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti agli elementi che determinano la valutazione per ciascun singolo criterio, di seguito specificato.

Elementi di valutazione	Punteggio massimo
1. <u>Rilievo ed analisi dell'impianto esistente</u>	10

1.1. Descrizione, dettaglio e completezza dello stato di fatto dell'impianto esistente	5
1.2. Completezza, chiarezza e pertinenza delle criticità rilevate, delle interferenze e delle non conformità normative individuate sugli impianti	5
2. <u>Qualità, tecnica e completezza del progetto proposto</u>	25
2.1. Qualità e completezza della proposta progettuale in relazione agli interventi offerti	10
2.2. Quantificazione del consumo energetico degli impianti a seguito degli interventi progettuali di efficientamento energetico previsti.	5
2.3. Installazione di sistemi di telecontrollo in riferimento a quanto indicato dai CAM per l'affidamento del servizio di pubblica illuminazione	5
2.4. Flessibilità della regolazione dei corpi illuminanti e possibilità di modifica dei livelli e degli orari di regolazione.	3
2.4. Riduzione in giorni sui tempi di realizzazione dei lavori	2
3. <u>Qualità del sistema di gestione</u>	10
3.1. Soluzioni finalizzate a migliorare la manutenzione e la gestibilità dell'opera, ivi incluse metodologie di comunicazione e segnalazione guasti, reportistica, bilancio materico, nonché di monitoraggio dei risparmi energetici conseguiti.	10
4. <u>Interventi di Smart City e Smart Metering attivabili</u>	15
4.1. Validità dell'impostazione degli interventi proposti (e di cui è prevista la predisposizione) tenendo conto delle indicazioni fornite nel presente Disciplinare e nel progetto a base di gara, da valutare anche alla luce delle iniziative già attuate dal concorrente nell'ambito dei servizi di smart metering aventi caratteristiche identiche a quelle previste dalla legge di gara.	10
4.2. Soluzioni, integrate nella rete di pubblica illuminazione, finalizzate al monitoraggio ambientale e dei volumi di traffico veicolare.	5
5. <u>Qualità dei prodotti proposti per la riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione</u>	10
5.1. Qualità, pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali e innovazione delle soluzioni proposte	5

5.2. Qualità dei corpi illuminanti in termini di studio dell'impronta ecologica e ciclo vita (studio Life Cycle Assessment) ed in termini di dotazione di Attestato di Conformità ai requisiti UNI EN ISO 14040:2006 ed UNI EN ISO 14044:2006 rilasciato da Organismo di Certificazione	5
6. Possesso di badge PELL Verified con abilitazione alla trasmissione di dati dinamici (Progetto PELL ENEA)	10

Per la valutazione dell'offerta tecnica, ciascun Commissario, in relazione a ogni sub-criterio di valutazione sopra delineato, disporrà di un massimo di cinque giudizi, e precisamente: non adeguato, poco adeguato, mediamente adeguato, adeguato e molto adeguato.

A detti giudizi corrispondono rispettivamente le seguenti percentuali del punteggio attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio di valutazione:

non adeguato = 0% del punteggio massimo attribuibile;

poco adeguato = 25% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);

mediamente adeguato = 50% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale);

adeguato = 75% del punteggio massimo attribuibile (sino al secondo decimale); molto

adeguato = 100% del punteggio massimo attribuibile.

In particolare, il punteggio finale sarà determinato calcolando la media dei punteggi attribuiti da tutti i Commissari. Si precisa, altresì, che non verrà effettuata la cd. **riparametrazione** dei punteggi.

18.2 Modalità di valutazione dell'offerta economica

Le **offerte economiche** saranno valutate applicando i seguenti parametri:

Parametro	Punteggio massimo
A. Offerta economica per i servizi a canone , risultante dalla dichiarazione di cui al modulo di offerta allegato (IVA di legge esclusa, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).	18
B. Ribasso percentuale rispetto al prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Emilia Romagna, edizione vigente al momento della pubblicazione del bando, relativo all'esecuzione degli eventuali interventi ulteriormente richiesti nel corso della concessione.	2

E più precisamente,

A. l'offerta economica per l'erogazione del servizio è valutata con la formula:

$$P1.i = 18 * Off.min / Off.i$$

dove:

- P1.i** punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo per offerta economica
Off.i offerta economica totale del concorrente *i*-esimo
Off.min migliore offerta economica tra quelle presentate tra tutti i concorrenti
18 punteggio massimo assegnabile alla migliore offerta

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti un canone annuo di gestione di valore superiore a quello posto a base di gara.

- B.** il **ribasso percentuale** rispetto ai prezzi unitari del prezzario di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Emilia Romagna, edizione vigente al momento della pubblicazione del bando, relativo all'esecuzione degli eventuali interventi ulteriormente richiesti nel corso della concessione, **è valutato con la formula:**

$$P2.i = 2 * S.i / S.max$$

dove:

- P2.i** punteggio assegnato al concorrente *i*-esimo per ribasso sul prezzario
S.i sconto offerto dal concorrente *i*-esimo
S.max migliore sconto offerto tra quelli presentati tra tutti i concorrenti
2 punteggio massimo assegnabile al migliore sconto

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte recanti una percentuale in aumento rispetto al Prezzario posto a base di gara; parimenti, non sono ammesse, sempre a pena di esclusione, offerte recanti una percentuale di sconto pari allo 0,0%.

18.3 Attribuzione punteggio complessivo

Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà raggiunto il maggior punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alla valutazione economica e tecnica.

Si precisa quanto segue:

- la STAZIONE APPALTANTE si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida ed idonea;
- l'offerta presentata dal concorrente è vincolante per 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di svolgimento della gara.

19 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutte le sedute pubbliche saranno svolte esclusivamente in modalità "Seduta Virtuale" che consentono a tutti gli Operatori Economici partecipanti alla Procedura di Gara, in qualità di singole imprese o come impresa mandataria, di visualizzare una serie di informazioni relativamente alla Procedura di aggiudicazione e nello specifico, all'andamento delle attività di apertura delle buste.

Nel corso della Seduta Virtuale, è possibile per gli Operatori Economici partecipanti di porre domande alla Commissione giudicatrice e di riceverne risposta, attraverso la funzionalità Conversazione che consente lo scambio di messaggi in modalità pratica e veloce.

Le modalità di partecipazione alla “Seduta virtuale” sono esplicitate nell’apposita guida accessibile dal sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 23/06/2023 alle h. 9.00.

L’informazione qui fornita vale quindi anche come convocazione per le ditte che intendono partecipare alla seduta virtuale.

Tale seduta pubblica, se necessario, potrà essere spostata o aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 1 giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta pubblica la Commissione giudicatrice verifica la ricezione delle offerte collocate sul SATER e procede a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21 APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in

seduta pubblica, provvederà all'ammissione dei concorrenti che hanno presentato regolare documentazione e procederà all'apertura delle buste concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Le valutazioni tecniche della Commissione sono insindacabili.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.2.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione.

Dopo la lettura dei dati economici di ogni offerta presentata, procederà:

- all'assegnazione del punteggio economico,
- al conteggio finale dei punti assegnati ad ogni concorrente, procedendo alla somma del punteggio parziale attribuito alle diverse offerte,
- alla definizione della graduatoria provvisoria

In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta tecnica. In caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l'offerta tecnica, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

22 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Qualora si decida di non dare corso all'aggiudicazione i partecipanti non potranno richiedere alcunché, neppure a titolo di indennizzo per i costi sostenuti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE.

La Stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice
- idonee coperture assicurative nel rispetto di quanto stabilito nello schema di contratto;
- eventuali altri documenti richiesti.

A termini di quanto stabilito dall'art. 165, comma 3 del Codice, la sottoscrizione del contratto di concessione è subordinata alla presentazione, da parte del soggetto aggiudicatario della presente procedura, di una dichiarazione – da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 – con cui lo stesso attesti di essere in grado di far fronte agli investimenti occorrenti allo svolgimento di tutte le attività dedotte in affidamento. Nel caso in cui l'affidatario non renda tale dichiarazione entro il termine all'uopo fissato dalla Stazione appaltante, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, all'escussione della garanzia di cui all'art. 93 del Codice, nonché allo scorrimento della graduatoria di gara.

In caso di RTI, consorzi, consorzi stabili, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane la documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere presentata:

- in caso di RTI o di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016, dalla società mandataria con indicazione che il soggetto garantito/assicurato è il RTI/consorzio;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, dal consorzio stesso.

Dovranno inoltre essere prodotti:

- copia del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla società capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio;
- dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, della società mandataria ovvero del consorzio, che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole società raggruppate o consorziate.

In caso di risoluzione o recesso del contratto di concessione, si ha la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria fino al quinto classificato, a condizione che il soggetto di volta in volta interpellato sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura e di cui risultava titolare al momento della presentazione della propria offerta

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico bancario all'IBAN IT32Q0503467171000000000100.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in Euro 4.000, IVA inclusa. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Il Promotore può esercitare il diritto di prelazione. Se il Promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui comma 9 dell'art 183 del D.Lgs. 50/2016.

La comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto si intende attuata ad ogni

effetto di legge con la pubblicazione della medesima sul sito (<http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>)

24 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25 AVVERTENZE GENERALI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali rispetto a quanto previsto dal presente disciplinare. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento o parziali rispetto agli importi posti a base di gara.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti entro il termine eventualmente fissato dalla legge o assegnato dalla Stazione appaltante, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
 - a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara e, in caso di dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento, comportano l'escussione della cauzione provvisoria.

Si precisa che:

- non saranno ammesse offerte con riserva di nomina del contraente, pena l'esclusione, dalla gara;
- saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altri appalti, o ad altra offerta propria o di altri;
- nei limiti di quanto previsto dall'art. 83, c. 9 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui gli offerenti dovranno far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione dalla gara;
- la Stazione appaltante si riserva il diritto di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

Soelia si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

26. CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE EX D.LGS. 231/2001 E PIANOTRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I concorrenti dichiarano espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello") dal Codice etico (di seguito, il "Codice") e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione redatto da Soelia S.p.a. ai sensi della Legge n. 190/2012, copia dei quali è disponibile on line sul sito internet www.soelia.it.

Tanto premesso, il concorrente, promettendo anche il fatto dei propri volontari, dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., in tutte le fasi della procedura di gara si impegna a:

- 1) rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con il Modello e comunque tale da non esporre Soelia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- 2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di Soelia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme al Modello. L'inosservanza di tali impegni da parte dell'aggiudicatario e costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Soelia a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti

amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie derivanti dalla presente procedura di gara sono deferite al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto di concessione saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Ferrara, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii, secondo quanto riportato nell'apposita informativa allegata alla documentazione di gara.

Il Responsabile del procedimento
Dott. Fabio Candeloro